



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Autoveicoli usati per disabili: regole

Autore: Carlos Arija Garcia | 10/12/2017



Guida alle agevolazioni fiscali per chi acquista un'auto per un disabile: chi ne ha diritto, quando si può cambiare, quali veicoli godono dei benefici.

Chi è portatore di handicap ha la possibilità di usufruire della **legge 104/92** per

l'acquisto di autoveicoli usati per disabili. Ci sono, tuttavia, delle **regole** da rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste. Regole che riguardano, ad esempio, il tipo di disabilità o il reddito massimo ma anche la natura stessa dell'auto.

Vediamo queste **regole** per l'acquisto o l'adattamento di **autoveicoli usati per disabili**.

Autoveicoli usati per disabili: chi ha diritto alle agevolazioni

Secondo la legge [1], ha diritto alle **agevolazioni sugli autoveicoli usati per disabili** ogni persona portatrice di handicap ed i suoi familiari, purché abbiano il disabile fiscalmente a carico.

Nello specifico, per la legge «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».

In base a questa definizione, hanno **diritto all'acquisto o all'adattamento agevolato** di autoveicoli usati per disabili:

- chi ha un grave handicap o limitazione permanente della capacità di deambulazione;
- chi ha ridotte o impedito capacità motorie;
- chi è sordo o ipovedente;
- chi ha un handicap fisico o mentale ed è titolare dell'indennità di accompagnamento;
- il familiare di un disabile che abbia quest'ultimo fiscalmente a carico, purché la persona con disabilità non abbia un reddito annuo superiore a 2.840,51 euro.

Ci sono delle regole sull'uso degli

autoveicoli per disabili?

Oltre ad avere i requisiti sopraelencati, la **regola principale** per usufruire dei benefici di legge sugli **autoveicoli usati per disabili** è che il mezzo venga utilizzato unicamente o in modo principale per il **trasporto del disabile**, sia che al volante sieda il diretto interessato (dopo avere adattato il veicolo alla guida secondo le sue caratteristiche) sia che venga guidato da un familiare (ad esempio nel caso dei non vedenti).

Se una persona ha fiscalmente a carico più soggetti disabili, ha diritto alle agevolazioni per l'acquisto o l'adattamento di un veicolo per ciascuno di loro.

Quali sono le agevolazioni fiscali sugli autoveicoli usati per disabili?

I **benefici di legge** per le persone che acquistano o che adattano degli **autoveicoli usati per disabili** vanno dalla **detrazione fiscale** all'**Iva agevolata** fino all'esenzione dal pagamento del **bollo auto** e dal versamento della tassa per il **passaggio di proprietà**.

Detrazione fiscale per autoveicoli usati per disabili

La legge 104/92 prevede la **detrazione del 19%** del costo dell'**autoveicolo usato per disabili**. Significa che, in sede di dichiarazione dei redditi, si pagherà il 19% in meno di tasse. Non vuol dire, quindi, che al momento dell'acquisto o dell'adattamento dell'auto alla guida per disabili si abbia diritto ad uno sconto.

La detrazione spetta per **un solo veicolo nel corso di un quadriennio** dalla data dell'acquisto. Il **tetto di spesa** è fissato in 18.075,99 euro. In altre parole, per un'utilitaria forse si riesce ad avere la detrazione fiscale sull'intero importo dell'auto. Se si vuole la Porche, si potrà detrarre fino a quella cifra.

È possibile usufruire dell'agevolazione completa in un solo anno oppure «spalmarla» in diversi anni a quote di pari importo.

Il beneficio interessa non solo l'acquisto dell'autoveicolo usato per disabili ma

anche le **riparazioni**, escluse quelle di ordinaria manutenzione (olio, filtri, ecc.). Per quanto riguarda le spese di manutenzione straordinaria, vanno in detrazione quelle sostenute nei primi quattro anni dalla data di acquisto.

Posso vendere l'autoveicolo usato per disabili?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di **trasferimento di proprietà dell'autoveicolo usato per disabili** (sia a titolo oneroso, cioè quando viene venduto, sia a titolo gratuito) **entro due anni** dalla data di acquisto, è dovuta la differenza tra l'Irpef calcolata senza la detrazione e quella dichiarata applicando il 19% di agevolazione. C'è, però, un'eccezione e riguarda il disabile che, a causa del mutamento della sua situazione fisica, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare i dovuti e pertinenti adattamenti.

Ho diritto alla detrazione se cambio l'autoveicolo usato per disabili?

Si ha diritto alla **detrazione del 19% sull'acquisto di autoveicoli usati per disabili** nel quadriennio solo nel caso in cui quello vecchio sia stato prima cancellato dal Pra (Pubblico registro automobilistico), a meno che il veicolo sia stato cancellato perché esportato all'estero. In quest'ultimo caso non si avrà diritto alla detrazione.

Ad esempio: se compro un veicolo per disabili nel 2018 usufruendo della detrazione fiscale del 19% e voglio venderlo nel 2020 per comprarne uno nuovo, prima dovrò cancellare dal Pra quello vecchio e soltanto dopo potrò beneficiare dell'agevolazione sull'acquisto di quello nuovo.

Che succede se mi rubano l'auto per disabili e devo comprarne una nuova?

In caso di **furto dell'autoveicolo usato per disabili** entro il quadriennio dalla data di acquisto, la detrazione per l'auto nuova va calcolata sul tetto massimo di 18.075,99 euro meno l'eventuale rimborso assicurativo.

Significa che se, ad esempio (e per fare numeri tondi) se l'assicurazione mi rimborsa per il furto dell'auto 10.075,99 euro, avrò diritto alla detrazione fiscale del 19% solo sui restanti 8.000 euro.

Iva agevolata al 4%

Chi acquista un **autoveicolo usato per disabili** ha diritto all'**Iva agevolata al 4%** anziché al 22%. Ci sono, però, delle **regole**, cioè delle limitazioni: il mezzo di trasporto non può avere più di 2.000 cc di cilindrata se alimentato a benzina o più di 2.800 cc di cilindrata se con motore diesel.

L'Iva agevolata al 4% interessa anche l'acquisto di optional e si applica, senza limiti di valore dell'auto (qui si che è compresa la Porsche) per **una sola volta nell'arco di quattro anni** dalla data di acquisto del veicolo. Con queste **eccezioni**:

- viene applicata l'Iva al 4% se nel quadriennio se ne acquista un'altra e la prima viene cancellata dal Pra perché destinata alla rottamazione (ad esempio in seguito ad un incidente);
- se si cambia l'autoveicolo per disabili entro i primi due anni dalla data di acquisto, si dovrà versare la differenza tra l'Iva dovuta in assenza dell'agevolazione (22%) e quella risultante dall'applicazione del beneficio (4%), tranne quando il disabile deve cambiare l'auto per esigenze fisiche.

Devo pagare il bollo per un autoveicolo usato per disabili?

La legge 104 prevede l'**esenzione dal pagamento del bollo auto** su un **veicolo usato per disabili** della cilindrata sopra indicata (2.000 cc per le auto a benzina, 2.800 cc per quelle diesel) sia quando è intestata al disabile sia quando risulta di proprietà del familiare che lo ha fiscalmente a carico.

Devo pagare il passaggio di proprietà di un autoveicolo usato per disabili?

No. Viene riconosciuta l'**esenzione** dall'imposta di trascrizione al Pra sui **passaggi di proprietà degli autoveicoli usati per disabili**, con eccezione di quelli per sordi o non vedenti. L'agevolazione interessa sia l'acquisto di un'auto nuova sia quello di un'auto usata, intestata al disabile o al familiare che lo ha fiscalmente a carico. Occorre presentare richiesta di esenzione direttamente all'ufficio del Pra competente per territorio.

Quali sono gli autoveicoli usati per disabili che danno diritto alle agevolazioni?

I **mezzi per disabili** per i quali è possibile beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 sono:

- le **automobili** destinate al trasporto di persone con al massimo nove posti compreso quello del conducente;
- gli **autoveicoli per il trasporto promiscuo**, cioè destinati al trasporto di persone o di cose con al massimo nove posti, compreso quello del conducente, ed una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (4,5 se elettriche);
- **autoveicoli specifici**, destinati al trasporto di determinate cose o persone per trasporti in particolari condizioni;
- **autocaravan** adibiti al trasporto e all'alloggio di massimo sette persone, compreso il conducente (per questi veicoli è possibile usufruire solo della detrazione del 19%);
- **motocarrozze** a tre ruote destinate al trasporto di persone o di cose con al massimo quattro posti, compreso quello del conducente;
- **motoveicoli** per il trasporto promiscuo;
- motoveicoli per trasporti specifici.

Sono escluse dalle agevolazioni le minicar che possono essere guidate senza patente.

Note

[1] Art. 3 legge 104/92. *Autore immagine: 123rf.com*